

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6674 del 19/12/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE NON SOSTANZIALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA RIPERFORAZIONE DI UN POZZO AD USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO IN COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE FRAZ MASCARINO-VENEZZANO_AUTOADESIVI MAGRI SRL_PRAT BO06A0106
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6932 del 19/12/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0858088 del 02/12/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Autoadesivi Magri s.r.l., c.f. 02042770376, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante n.2 opere fisse, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 15546/2012 (cod. BO06A0106), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n.2 pozzi aventi profondità di m 70,00 (pozzo 1) e di m 100,00 (pozzo 2);
- ubicazione dei prelievi: Comune di Castello d'Argile (BO), fraz. Mascarino-Venezzano, via Quattro Vie n.7, su terreno di proprietà del concessionario, censiti al fg. n.30, mapp. n.150; coordinate UTM RER x:685.553; y: 950.289 (pozzo 1) e UTM RER x:685.540; y:950.262 (pozzo2);
- destinazione della risorsa ad uso industriale ed antincendio;
- i pozzi vengono utilizzati l'uno alternativamente all'altro e la portata massima di esercizio è pari a 12,50 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 79.200;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con domanda PGBO/28638 del 12/12/2017, Autoadesivi Magri s.r.l ha richiesto la variante non sostanziale per la sostituzione del pozzo n.1 non più funzionante, con un nuovo pozzo con le stesse caratteristiche del precedente, sito al foglio n.30 mappale n.150 del NCT del comune di Castello d'Argile (BO);
- con nota assunta a protocollo PGDG/2018/0017329 del 07/12/2018, Autoadesivi Magri s.r.l ha comunicato che nella relazione tecnica è stato erroneamente riportato che il pozzo non più funzionante di cui si chiede la sostituzione è il pozzo n.1, mentre il pozzo da sostituire è il pozzo n.2;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo delle domande di rinnovo e di variante non sostanziale e l'errata corregge trasmessa, da cui si evince che:

- il pozzo esistente, denominato pozzo n.1, è ubicato nel comune di Castello d'Argile (BO), fraz. Mascarino-Venezzano, via Quattro Vie n.7, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.30 mapp. n.150, con coordinate UTM RER x:685.553; y: 950.289, ha una

profondità di 70 m dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa di 7,5 kW, con portata massima pari a 12,5 l/s, con diametro del tubo di mandata pari a 50,8 mm;

- il pozzo denominato pozzo n.2 è ubicato nel comune di Castello d'Argile (BO), fraz. Mascarino-Venezzano, via Quattro Vie n.7, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg.n. 30 mapp. n.150, con coordinate UTM RER x:685.540; y:950.262, ha una profondità di 100 m dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa di 7,5 kW, con portata massima pari a 12,5 l/s e con diametro del tubo di mandata pari a 63,5 mm e risulta completamente insabbiato ed inutilizzato;
- il pozzo in progetto, in sostituzione del pozzo n.2, dovrà essere perforato nelle immediate vicinanze e con le medesime caratteristiche del pozzo sostituito;
- i pozzi sono usati l'uno alternativamente all'altro;
- la destinazione della risorsa prelevata dai 2 pozzi è utilizzata ad uso industriale (produzione di nastri adesivi) e igienico ed assimilati (antincendio);
- il volume d'acqua massimo derivabile dai due pozzi è di 79.200 mc/annui;
- sono state adempiute le prescrizioni dell'art 3 del disciplinare della det. 15546/2012.

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 15546/2012;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale ai sensi dell'art.20, comma 6, R.R. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- lo stabilimento utilizza la fornitura della rete acquedottistica limitatamente ai servizi dello stesso ed eventualmente, all’occorrenza, per l’antincendio, in quanto risorsa pregiata e dunque da preservare per l’uso consumo umano;
- per la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione”, definiti dalla medesima direttiva per i quali le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni e subordinate al monitoraggio della falda come indicato nel disciplinare di concessione;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2018, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 17/12/2018, la somma pari a 105,24 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 20/11/2012 nella misura di 1.983,00 euro, per un importo complessivo pari ad 2.088,24 euro;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione con variante non sostanziale cod. BO06A0106;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Autoadesivi Magri s.r.l. c.f. 02042770376, l’autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione del pozzo denominato n.2, oramai inutilizzato ed avente le seguenti caratteristiche:

- profondità massima di m 100 da piano campagna;
- ubicazione: comune di Castello d’Argile (BO), fraz. Mascarino-Venezzano, via Quattro Vie n.7, su terreno di proprietà dell’azienda richiedente, censito al fg. 30 mapp.150; coordinate UTM RER x:685.540; y: 950.262;

- colonna di captazione in PVC con diametro del tubo di mandata pari a 63,5 mm
 - installazione di dispositivo di misurazione delle portate e dei volumi emunti;
2. di assentire contestualmente alla medesima azienda il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante n.2 pozzi cod. BO06A0106, ai sensi degli artt. 27 e 31 r.r. 41/2001, come di seguito descritta:
- prelievo esercitato mediante n.2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche: pozzo n.1 avente profondità di m 70 dal piano campagna e pozzo n.2 avente profondità di m 100 dal piano campagna, oramai non più utilizzabile;
 - ubicazione dei prelievi: Comune di Castello d'Argile (BO), fraz. Mascarino-Venezzano, via Quattro Vie n.7, su terreno di proprietà del concessionario, censiti al fg. n.30, mapp. n.150; coordinate UTM RER x:685.553; y: 950.289 (pozzo 1) e UTM RER x:685.540; y:950.262 (pozzo 2);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale ed antincendio;
 - i pozzi sono usati l'uno alternativamente all'altro e la portata massima di esercizio è pari a l/s 12,5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 79.200;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/12/2018;
5. di stabilire che l'autorizzazione alla perforazione è accordata per un periodo di sei mesi dalla data del presente provvedimento. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;
6. di stabilire che entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione il concessionario provveda a trasmettere a questa Agenzia una relazione integrativa di avvenuta perforazione e di avvenuto tombamento come specificato negli artt. 3 e 4 del disciplinare di concessione;

7. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2018 in 2.088,24 euro, che risulta già versato;
8. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.088,24 euro, che risulta già versato;
9. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Autoadesivi Magri s.r.l., c.f. 02042770376 (cod. BO06A0106).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo n.1 di tipo monofalda: profondità di m 70 dal piano campagna con tubazione di rivestimento metallica del diametro interno di mm 160 e diametro del tubo di mandata pari a 50,8 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 7,50;
 - Pozzo n.2 di tipo monofalda (da sostituire mediante chiusura e riperforazione nelle immediate vicinanze): profondità di m 100 dal piano campagna con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di 220 mm e diametro del tubo di mandata pari a 63,50 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 7,50.
2. Le opere di presa sono situate in Comune di Castello d'Argile (BO), fraz. Mascarino-Venezzano, via Quattro Vie n.7, su terreno di proprietà dell'azienda richiedente censite al fg. n. 30, mapp. n. 150 coordinate UTM RER x:685.553; y: 950.289 (pozzo 1) e UTM RER x:685.540; y:950.262 (pozzo 2).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per la produzione di nastri adesivi e igienico ed assimilati (antincendio).
2. I due pozzi dovranno essere usati l'uno alternativamente all'altro e comunque nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 12,50 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 79.200,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 8 ore al giorno per un totale di circa 220 giorni/anno.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore [0610ER-DQ2-PACS].

ARTICOLO 3 - PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA PERFORAZIONE DEL POZZO

1. **Caratteristiche tecniche della perforazione** – Dovrà essere data priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi presenti fino a 100 m. di profondità, in grado di soddisfare la portata massima di concessione richiesta (12,5 l/s), sulla base del loro spessore (cumulato) e caratteristiche idrodinamiche. In nessun caso potrà essere estesa la ricerca oltre alla profondità di 100 m e, in generale, il pozzo dovrà essere di tipo monofalda. In ogni caso le finestrate dovranno essere ricomprese all'interno di uno stesso corpo idrico;

Si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

La testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

Sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo;

Nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta in concessione, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

Sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo sigillato per la misurazione delle portate e dei volumi emunti;

2. Cautele da rispettarsi durante la perforazione – Durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- Tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

In caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

I materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;

Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli

eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, questa Struttura;

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme.

3. **Variazioni in corso d'opera** – Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata a questa Struttura. La ripresa dei lavori dovrà essere autorizzata dalla medesima. Ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate, dovrà essere preventivamente comunicata ed assentita dalla Struttura.
4. **Comunicazioni** – Il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

Il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. La comunicazione dovrà essere corredata da:

- una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;
- una Relazione Tecnica contenente la descrizione: dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni con particolare riferimento alla sfruttabilità degli acquiferi con profondità compresa fino a 100 m; l'ubicazione del pozzo e delle caratteristiche della rete idrica di collegamento su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva; della stratigrafia e del completamento del pozzo; la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di temperatura e volume eventualmente installati.

Per le perforazioni che superino i 30 m di profondità dal piano di campagna, il titolare dovrà inoltre ottemperare agli obblighi sanciti dalla L. 04/08/1984 n. 464 dandone comunicazione al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia (ISPRA), entro trenta giorni dall'inizio dei lavori e trasmettendo al Servizio stesso entro trenta giorni dalla loro ultimazione i dati acquisiti nell'indagine.

ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI PER LA DISMISSIONE DEL POZZO SOSTITUITO

1. Per l'esecuzione delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza si prescrive di:

- rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
- riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
- riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pachet semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
- eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
- riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.).

2. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo.

Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di dieci giorni dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 5

COMUNICAZIONI

1. Il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

2. Il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. La comunicazione dovrà essere corredata da:

- una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione

lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- la “scheda di perforazione pozzo” come da modello allegato;

- una Relazione Tecnica contenente la descrizione: dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni con particolare riferimento alla sfruttabilità degli acquiferi con profondità compresa fino a 140 m; l'ubicazione del pozzo e delle caratteristiche della rete idrica di collegamento su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva; della stratigrafia e del completamento del pozzo; la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di temperatura e volume eventualmente installati.

ART 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2018 in 2.088,24 euro. I canoni successivi all'anno 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2018, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.088,24 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto di rinuncia.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 9 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente

diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 10- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Monitoraggio della falda - In base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", il prelievo ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva, nel quale le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni e subordinate ai risultati del monitoraggio della falda. Le misurazioni dovranno essere effettuate almeno due volte l'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e i risultati rilevati dovranno essere trasmessi ad Arpa - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. Quantità di prelievo – Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere modificate o revocate per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza, così come già prescritto nell'art 4 del disciplinare della det. 15546/2012.

3. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua

derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

4. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

5. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

6. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

7. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

8. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

10. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio

concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 11 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il Servizio concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.